

VERBALE DI ASSEMBLEA del 10 giugno 2023

Oggi 10 giugno 2023, alle ore 11,00 in Tuoro sul Trasimeno (PG) presso la sede legale, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea degli associati della associazione "HYLA NATURE EXPERIENCE Associazione di Promozione Sociale".

Assume la presidenza a norma di Legge e di Statuto il Dott. Cristiano Spilinga, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, il quale constata e fa constatare che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo consegna a mano dell'avviso eseguita a tutti i soci in data 31 maggio 2023;
- che la stessa si svolge in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima prevista per il giorno 09/06/2023 stesso luogo ed ora;
- sono presenti:
 - Cristiano Spilinga, presidente del Consiglio Direttivo e socio;
 - Emi Petruzzi, vice presidente del Consiglio Direttivo e socia;
 - Francesca Montioni, consigliere e socia;
 - n. 5 altri soci regolarmente iscritti nel libro degli associati e specificamente i signori:
 - Carletti Silvia, Leandri Azzurra, Bricca Annarita, Dicataldo Christian e Renzetti Alessio
- che sono pertanto presenti n. 8 soci sui n. 10 totali attualmente iscritti nel libro degli associati.

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea ed atta a deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Modifica dello Statuto dell'Associazione per il recepimento della normativa prevista dal Codice del Terzo Settore Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017 – ulteriori adeguamenti necessari.

Con il consenso di tutti i presenti viene chiamata a fungere da segretaria verbalizzante la Dott.sa Montioni Francesca.

Apri i lavori il Presidente illustrando come sia necessario procedere alla ulteriore modifica degli articoli 4 e 28 dello Statuto in quanto, l'Associazione in fase di migrazione dal Registro Regionale delle Associazioni al RUNTS, deve adeguarsi alle nuove disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017 e l'ultima versione approvata, dopo un proficuo confronto con l'ufficio regionale Runts, è risultata essere non perfettamente conforme a tali disposizioni.

Per questo motivo procede alla lettura del nuovo testo dello Statuto, nella versione che peraltro è già stata inviata a tutti i soci unitamente alla convocazione dell'assemblea.

Dopo un ampio dibattito e forniti i dovuti chiarimenti alle domande poste dai soci, si apre la votazione e l'assemblea dei soci, all'unanimità dei voti,

DELIBERA

- di approvare lo Statuto aggiornato nella versione oggi sottoposta all'assemblea, acquisendolo ufficialmente agli atti dell'Associazione quale allegato della presente delibera;
- di incaricare il Presidente Dott. Cristiano Spilinga affinché provveda alla registrazione della nuova versione dello Statuto medesimo presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate e poi provveda al deposito all'Ufficio RUNTS della Regione Umbria, per il completamento della procedura di migrazione ed all'iscrizione definitiva nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione riservata alle Associazioni di Promozione Sociale, munendolo di tutti i poteri necessari allo scopo e con promessa di rato e valido.

Alle 11,35 essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, poiché nessuno chiede la parola, la seduta è tolta previa, redazione, lettura ed approvazione unanime del presente verbale.

IL SEGRETARIO
Francesca Montioni

Francesca Montioni

IL PRESIDENTE
Cristiano Spilinga

Cristiano Spilinga



**Agenzia
Entrate**

Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Perugia

Registrato al N. 1377 Mod. 3°

In data 13 GIU. 2023

Firma su delega del Direttore Provinciale (Adolfo BRAY)

L'Addetto al Servizio

Roberto Leri

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"HYLA NATURE EXPERIENCE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) E' costituita l'Associazione denominata **"Hyla Nature Experience Associazione di Promozione Sociale"** o in forma abbreviata **"Hyla Nature Experience APS"**.

ART. 2) L'Associazione ha sede legale a Tuoro sul Trasimeno (PG) in Via Baroncino 11 ed ha durata a tempo indeterminato.

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea dei soci sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) L'Associazione non ha fini di lucro.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione ha per oggetto l'esercizio, in via principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- | | | |
|----|---|--------|
| b) | interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle | |
| | condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse | |
| | naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e | |
| | riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli | |
| | animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, | |
| | n. 281; | |
| c) | interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, | |
| | ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive | |
| | modificazioni; | |
| d) | ricerca scientifica di particolare interesse sociale; | |
| e) | organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di | |
| | interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione | B |
| | della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse | |
| | generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore; | |
| f) | organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o | K
H |
| | religioso; | |
| g) | agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, | |
| | e successive modificazioni; | |
| h) | promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti | |
| | dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. | |
| | 5 del Codice del Terzo Settore, promozione delle pari opportunità e delle | |
| | iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 | |
| | della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui | |
| | all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; | |
| i) | riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità | |

organizzata.

In particolare l'Associazione ha come scopo principale:

- quello di realizzare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, di promuovere la tutela della biodiversità e degli ecosistemi attraverso attività di sensibilizzazione, divulgazione e comunicazione ambientale,
- quello dell'ideazione, promozione e realizzazione di interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio,
- quello dell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;
- quello dell'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e di diffusione in genere della cultura ambientale e del rispetto della natura.

Il tutto anche mediante la creazione, la condivisione e la diffusione attiva della cultura di rispetto della natura in genere e della riduzione consapevole dell'impatto sulla stessa delle attività umane siano esse lavorative o di semplice svago.

Tali finalità sono principalmente perseguite attraverso le seguenti attività:

- a) Promozione di manifestazioni, feste, eventi, giornate tematiche ed altre iniziative di interesse naturalistico e/o culturale.
- b) Organizzazione di percorsi di turismo naturalistico sul territorio nazionale ed internazionale, conduzione di visite naturalistiche, organizzazione di viaggi fotografici e naturalistici, informazione ed assistenza per escursioni e visite in

aree protette ed altri luoghi di interesse naturalistico e/o culturale.

c) Attivazione, organizzazione e gestione di centri estivi e ludoteche.

d) Svolgimento di attività di educazione e didattica ambientale sia per le scuole

di ogni ordine e grado sia per singole persone, gruppi o famiglie.

e) Allestimento e animazione di mostre, musei e spazi espositivi.

f) Realizzazione di materiali divulgativi su varie tematiche naturalistiche.

g) Sviluppo di legami, collaborazioni e sinergie di diversa natura e a vari livelli

con Enti pubblici e altre Associazioni, Società o Enti (locali, regionali,

nazionali ed internazionali) aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

h) Coinvolgimento nelle attività dell'Associazione di giovani, donne, disoccupati

e anziani in modo da recuperare settori sociali non pienamente valorizzati.

In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (CTS).

SOCI

ART. 5) L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Associati o dalle persone aderenti agli enti Associati per il perseguimento dei propri fini istituzionali. L'associazione può inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. L'associazione può avvalersi di tali prestazioni con le modalità ed in conformità alla legge.

ART. 6) Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le altre A.P.S., gli altri enti del terzo settore nonché gli enti senza scopo di lucro, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto

e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;

b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

Gli altri enti del terzo settore e quelli senza scopo di lucro non possono essere

numericamente superiori al cinquanta per cento del numero delle A.P.S. socie.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 7) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee. Il diritto di voto del socio minorenni è esercitato da chi ha la responsabilità genitoriale del medesimo.

ART. 8) Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;

b. dichiarare di aver preso visione e di volersi attenere al presente Statuto, ai Regolamenti vigenti ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare su tale domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

L'Associazione può respingere la Domanda nel caso in cui essa sia presentata da un soggetto che risulti essere stato condannato, in qualsiasi grado di giudizio, per reati ambientali e/o commessi nei confronti di minori. Altresì potrà essere rigettata la domanda di ammissione di soggetti che risultassero essere stati esclusi da altri enti od associazioni aventi scopi e finalità simili a quelle della presente Associazione.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea la quale, nella sua prima convocazione utile, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 9) I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 10) Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione, morte o estinzione dell'Associato. I soci sono esclusi per i seguenti motivi:

a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti

Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa o d'ingresso; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

Quando la procedura di esclusione riguarda un membro del Consiglio Direttivo questi non può intervenire alla riunione in cui la stessa viene discussa.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Tale deliberazione sospende i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso. L'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea la quale, nella sua prima convocazione utile, si pronuncerà in modo definitivo. Nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale mentre, nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa lo stato di sospensione in cui l'Associato si trova.

L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata.

Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato. Tale comunicazione deve essere effettuata per iscritto preferibilmente mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata. La stessa può essere resa anche in forma orale nel corso delle riunioni dell'Assemblea dei soci.

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione medesima da parte dell'Associazione.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11) Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di Controllo e il Revisore Legale (qualora la loro nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 12) L'Assemblea dei Soci è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

All'assemblea dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi

dell'associazione;

c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;

d. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro

oggetto attribuito dalla Legge, dall'Atto Costitutivo, dallo Statuto o dai

Regolamenti interni alla sua competenza;

e. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo;

f. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta

elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di

prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. Pur se in via

residuale, al fine di garantire la partecipazione di tutti gli associati, è ammesso anche

ogni altro metodo di consegna dell'avviso di convocazione (notifica, raccomandata,

pec, consegna a mano) purchè se ne possa desumere l'avvenuta consegna.

L'avviso di convocazione è spedito almeno sette giorni prima dell'adunanza:

a) agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;

b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica

da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato

per la prima convocazione.

L'Assemblea è comunque validamente costituita ed atta a deliberare qualora siano

presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

ART. 13) L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo,

almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi

dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere

approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 14) L'Assemblea è validamente costituita:

a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

Ogni Associato ha diritto a un voto.

Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 15) Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

Esso è composto da un numero minimo di 3 ad un massimo di 5 consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

I Consiglieri devono essere persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.

Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 16) Al Consiglio Direttivo compete di:

a. gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;

b. compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;

c. approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d. deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;

e. deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;

f. deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;

g. svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto, dai Regolamenti e dalla normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

ART. 17) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

La convocazione è effettuata mediante con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

ART. 18) Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

ART. 19) Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;

b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti

dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello

Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;

c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;

d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;

e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;

f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

ART. 20) L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali l'Assemblea attribuisce la carica di

Presidente del Collegio dei Controllori.

In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della

funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

L'Assemblea che nomina l'Organo di Controllo stabilisce anche i compensi spettanti per tale carica.

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

L'attività dell'Organo di Controllo viene fatta risultare da apposito libro delle tenuto a cura del Presidente dell'organo collegiale o del Controllore Unico.

Le riunioni del Collegio dei Controllori possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, venga indicata nell'avviso di convocazione la possibilità di partecipazione in collegamento audio/video nel luogo preferito da ciascun componente, fermo restando il fatto di ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il presidente dell'adunanza.

ART. 21) La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritta nel Registro dei Revisori Legali.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 22) Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio al netto degli eventuali disavanzi;
- c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche e private, finalizzati genericamente al sostegno dell'Associazione e/o a favore di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- f. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche

attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale

o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al

raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio

finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;

j. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in

concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche

mediante offerte di modico valore.

Art. 23) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione

all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento

periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto

in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun

caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 24) Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile,

l'Associazione tiene:

a) il Libro degli Associati;

b) il Registro dei Volontari;

c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono

trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;

e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia istanza con congruo

preavviso; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del

richiedente.

ART. 25) Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ART. 26) Per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, l'Associazione redige un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione. Tale rendiconto deve essere inserito all'interno del bilancio di esercizio dell'Associazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 27) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

ART. 28) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dall'Assemblea.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29) Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Perugia.

L'arbitrato si svolge nel Comune di Perugia.

Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

ART. 30) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Tuoro Sul Trasimeno, 10 giugno 2023

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Francesca Montioni

Cristiano Spilinga

